

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di aggiungere al punto 2) della D.G.R. n. 1063 del 27 luglio 2009, dopo le parole «...*patrimonio edilizio esistente*», le seguenti «*così come modificato dall'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 27,*» ;
- 3) di abrogare il punto 3) della deliberazione della Giunta regionale n. 1063 del 27 luglio 2009;
- 4) di aggiungere al punto 4) della D.G.R. n. 1063 del 27 luglio 2009, dopo le parole «...*D.Lgs. 192/05 e s.m. e i.,*» le seguenti «*nel caso in cui, una volta progettato un ampliamento secondo i requisiti di cui al punto 2), si voglia prevedere anche un intervento sul fabbricato esistente,*»;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente

MARINI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **DGR n. 1063 del 27 luglio 2009: Modifica del punto 2) e abrogazione del punto 3) così come stabilito all'art. 4, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 27.**

L'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali siglata il 31 marzo 2009 (Piano Casa nazionale) ha disciplinato le iniziative volte al rilancio dell'economia, finalizzando gli interventi edilizi al miglioramento della qualità architettonica e della efficienza energetico/ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale.

La Regione Umbria, con L.R. 13/2009 "Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente", recependo le linee programmatiche dell'intesa nazionale, all'art. 34 ha definito i criteri per gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali esistenti.

In particolare, il comma 3 del citato art. 34 della L.R. 13/2009 ha disposto che la parte ampliata *"deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente"*

legge”.

A seguito della concertazione tra gli uffici preposti della Regione Umbria e i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali di Perugia e di Terni, la Giunta regionale ha emanato, con D.G.R. n. 1063 del 27 luglio 2009, apposite linee guida comprendenti sia requisiti relativi alla realizzazione della parte ampliata, che criteri finalizzati al miglioramento della sostenibilità energetica dell'edificio nel suo complesso, incluso l'ampliamento.

In particolare la citata D.G.R. 1063/2009 ha fissato i criteri tecnici per la realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale, di seguito richiamati:

- punto 2: requisiti obbligatori di elevata efficienza energetica da soddisfare per la realizzazione dell'involucro esterno della parte ampliata facenti capo alle disposizioni presenti nell'allegato “C” del D.Lgs. 192/05;
- punto 3: valori obbligatori di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale del fabbricato nel suo complesso, compreso l'ampliamento;
- punto 4: indicazioni su alcuni accorgimenti progettuali in grado di favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio nel suo complesso.

Successivamente la Regione Umbria ha inteso riproporre una nuova scadenza del Piano Casa, ampliandone le possibilità, e con legge regionale 23 dicembre 2010, n. 27 al comma 3 dell'art. 4 ha stabilito la modifica dell'art. 34, comma 3 della L.R. 13/2009 come di seguito indicato:

“La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche a prescindere dal resto dell'edificio”.

La conseguenza più rilevante delle modifiche apportate dalla L.R. 27/2010 riguarda l'obbligatorietà della presenza dei requisiti di sostenibilità energetica limitatamente alla parte ampliata dell'edificio.

Rimane comunque immutato l'impegno della Regione Umbria nel diffondere la “cultura” della sostenibilità ambientale; in questa ottica si ritiene opportuno rimandare alla sensibilità del singolo tecnico la scelta, una volta progettato un ampliamento secondo i requisiti di cui al punto 2 della D.G.R. 1063/09, di prevedere anche piccoli miglioramenti sull'esistente, per non vanificare di fatto il risparmio di energia ottenuto nella realizzazione dell'ampliamento.

Risulta quindi necessario integrare il comma 2) della DGR 1063/2009 per recepire le modifiche stabilite con l'art. 4 della L.R. 27/2010;

è opportuno abrogare il comma 3 della DGR 1063/2009 al fine di rendere facoltativo, anche se auspicabile, l'intervento di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio esistente;

è infine necessario integrare il comma 4) della DGR 1063/2009.

Sulla base di quanto sopra esposto si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)